

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3055

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(FACCHIANO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

e col **Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile**

(CAPRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1991

Fondo di solidarietà nazionale della pesca

ONOREVOLI SENATORI. — Gli incidenti in mare verificatisi nel corso del corrente anno (Motonave «ALESSANDRO I», Motonave «HAVEN», Motonave «MOBY PRINCE») hanno avuto, nelle aree nelle quali si sono registrati, un impatto fortemente negativo sulle attività di pesca, compromettendo in molti casi i bilanci delle imprese di pesca.

Il fenomeno della mucillagine del Mare Adriatico, già manifestatosi negli anni scorsi, si è riproposto nell'attuale stagione estiva non solo nello stesso Mare Adriatico,

ma anche per la prima volta, pur con manifestazioni diverse, nel Mar Tirreno. In quest'ultimo mare, anzi, si è registrato il fenomeno con maggiore preoccupazione a causa della imprevedibile comparsa di enormi quantità di gelatina, di muco e di microalghe.

Il settore economico che fa perno sulle attività di pesca ha presentato, in dipendenza dei due suddetti ordini di fenomeno, un sensibile rallentamento in alcune zone ed in pochi casi si è registrato un fermo assoluto dell'attività di pesca a causa degli

ostacoli derivanti dalle condizioni ambientali del mare.

In tali ultime zone la riduzione del pescato e in alcuni casi l'assoluta mancanza di prodotti, la compressione delle iniziative produttive e il deterioramento delle attrezzature hanno causato uno stato di tensione e di allarme sociale suscettibile di degenerare in una vera e propria paralisi del settore, con implicazioni sull'ordine pubblico.

Va poi considerato che il settore della pesca, notoriamente esposto ad una serie imprevedibile di rischi, manca di una normativa che consenta, sulla base di indicatori obiettivi e certi, di individuare aree e tempi di crisi produttiva per l'adozione di provvedimenti risarcitori, ancorchè parziali, dei danni subiti.

Il settore primario e quello secondario hanno già da tempo tale normativa, onde appare assolutamente ingiustificabile il protrarsi per la pesca di una lacuna così vistosa e penalizzante. Tanto più che, come è noto, l'Italia importa dall'estero circa il 53 per cento dei prodotti ittici consumati, sicchè è dovere del Governo e del Parlamento evitare che gli addetti alla pesca, già in via di riduzione, possano aumentare l'esodo dal settore.

Per una ragione di carattere soprattutto economico, ma anche di ordine sociale, in considerazione dell'importanza che riveste

il settore della pesca, il presente disegno di legge prevede l'istituzione di un Fondo di solidarietà nazionale per le attività economiche del comparto messe eccezionalmente in difficoltà da straordinari eventi calamitosi.

Il primo dei dieci articoli di cui si compone il disegno di legge prevede l'istituzione presso il Ministero della marina mercantile del suddetto Fondo, con la dotazione di lire 24.450 milioni per il 1992.

Nell'articolo 2 il provvedimento reca le disposizioni sulla dichiarazione di esistenza di calamità naturale, che si fonda su rigorosi, obiettivi indicatori di ordine biologico, ambientale ed economico.

L'articolo 3 prevede le modalità per la fissazione del contributo da destinare agli interventi di parziale ristoro del danno.

Si prevede poi la destinazione del 5 per cento delle somme disponibili al finanziamento di ricerche scientifiche concernenti l'impatto degli eventi calamitosi sulle attività di pesca (articolo 4), le modalità di pagamento dei contributi (articolo 5) e di approvazione delle norme di attuazione della legge (articolo 6).

L'articolo 8, infine, reca le norme di copertura dell'onere finanziario derivante dall'approvazione del presente disegno di legge.

RELAZIONE TECNICA

REDATTA AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 11-TER DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, INTRODOTTO DALLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 362

Gli eventi calamitosi per la pesca verificatisi nel corso dell'anno 1991 - tra gli altri, Motonave «HAVEN», fenomeni mucillaginosi nel Mare Adriatico e nel Mar Tirreno - hanno reso ormai indifferibile la istituzione di un Fondo di solidarietà nazionale per la pesca. Da esso saranno tratti gli importi necessari per corrispondere agli imprenditori del settore, che abbiano subito eccezionali danni da fenomeni calamitosi, i contributi per consentire la ripresa dell'attività.

Al riguardo occorre far presente che si tratta di contributi a parziale ristoro dei danni subiti e non di un risarcimento ovvero di un indennizzo per gli stessi danni.

I danni subiti dal settore nel corso del 1991, a causa degli eventi eccezionali sopra riportati, possono essere ascritti ad alcune centinaia di miliardi sia per il mancato esercizio delle attività di pesca e per la ritardata ripresa delle stesse attività, che per le difficoltà nella commercializzazione, nonché per i danni recati alle strutture delle imprese di pesca.

Ciò premesso, la quantificazione dell'onere così come determinato in lire 24.450 milioni rappresenta una prima incisiva azione per consentire l'erogazione dei contributi per le attività danneggiate dai fenomeni verificatisi nel 1991 e per quelli che si dovessero verificare nel corso dell'anno 1992.

Con successivi provvedimenti, a valere sulle dotazioni delle leggi finanziarie per i prossimi anni, si prevederà la copertura finanziaria per gli anni a partire dal 1993.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il «Fondo di solidarietà nazionale della pesca» con la dotazione complessiva di lire 24.450 milioni per l'anno 1992.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla concessione da parte del Ministro della marina mercantile, in caso di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compresso i bilanci economici delle imprese e delle cooperative della pesca, a titolo di pronto intervento, di contributi a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei pescatori singoli o associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende.

3. Agli effetti della presente legge, ai pescatori sono equiparati gli acquacoltori in acque marine e salmastre, i molluscoltori ed i mitilicoltori, singoli o associati.

Art. 2.

1. Il Ministro della marina mercantile, sentiti l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAP) o gli istituti scientifici del settore operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), sulla base di accertamenti disposti ed effettuati in relazione ad indicatori obiettivi di ordine biologico, ambientale ed economico, dichiara, entro trenta giorni dalla richiesta delle associazioni professionali di categoria, la esistenza di eccezionale calamità naturale o di avversità meteomarina ovvero ecologica e la relativa incidenza degli stessi

eventi sulle strutture o sui bilanci economici delle imprese di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. In relazione ai diversi tipi di attività e per categorie omogenee, il Ministro della marina mercantile provvede, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, alla determinazione del contributo di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, nel limite del 5 per cento delle somme complessive disponibili, può essere destinata dal Ministro della marina mercantile al finanziamento di ricerche scientifiche concernenti l'impatto degli eventi calamitosi di cui al medesimo articolo 1 sulle attività produttive previste dalla presente legge.

Art. 5.

1. Il pagamento dei contributi in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 è disposto dal Ministero della marina mercantile, anche eventualmente mediante apertura di credito a favore dei comandanti delle Capitanerie di porto.

Art. 6.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono approvate le norme di attuazione della presente legge.

Art. 7.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche per gli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 1991.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 24.450 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero, compreso l'aumento del contributo in favore del CIRM, anche fermo biologico ed eventi eccezionali e calamitosi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.